

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO APERTO DEI FORNITORI AUTORIZZATI ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LE FARMACIE COMUNALI DI FORLÌ E FORLIMPOPOLI-FORLIFARMA SPA - TRIENNIO 01/07/2021 – 30/06/2024 prot. 103/2021

PARTE PRIMA: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

Art. 1 – ISTITUZIONE ALBO

E' istituito l'Albo aperto informatico dei fornitori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei prodotti farmaceutici per la rivendita presso le farmacie comunali di Forlì per il **triennio 01.07.2021-30.06.2024**.

Il presente avviso/disciplinare regola le modalità di iscrizione all'Albo, la sua gestione operativa nonché gli elementi essenziali che regolano le modalità di fornitura dei prodotti farmaceutici.

Si precisa che nel corso di validità dell'Albo, FORLIFARMA S.p.A. si riserva la facoltà di estendere l'utilizzo dello stesso anche per altri presidi farmaceutici che nel frattempo sottoscrivano accordi di gestione unitaria con FORLIFARMA S.p.A..

Art. 2 – NATURA E FINALITÀ DELL'ALBO

L'Albo costituisce una piattaforma informatica "aperta" e "non esclusiva", diretta a verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale dei fornitori iscritti.

I fornitori presenti nell'elenco saranno interpellati con la cadenza ritenuta utile e/o necessaria (di norma giornaliera) dalle singole unità farmaceutiche per l'approvvigionamento del fabbisogno di prodotti medicinali e non medicinali.

L'Albo non attribuisce agli iscritti alcun rapporto di natura contrattuale e/o pre-contrattuale, di appalto di fornitura e/o di accordo quadro in quanto non è prevista, per gli aderenti all'elenco fornitori, qualsiasi forma di esclusività in ragione della natura "aperta" e "dinamica" dell'Albo medesimo.

L'Albo è escluso dalla disciplina codicistica degli appalti pubblici mentre resta assoggettato ai principi stabiliti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez V, 2 giugno 2016, n. C-410/14 in tema di "*procedure per l'acquisto di farmaci da parte di soggetti pubblici*".

La partecipazione al presente Avviso comporta l'automatica adesione ed accettazione da parte degli istanti a tutte le norme contenute nel presente Avviso.

Art. 3 – VALIDITÀ DELL'ALBO E NATURA APERTA E DINAMICA DELLO STESSO

L'Albo ha una durata triennale dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024. Dopo tale periodo FORLIFARMA S.p.A. potrà procedere a un rinnovo per un uguale periodo ovvero a indire una nuova modalità operativa.

FORLIFARMA S.p.A. potrà comunque chiudere in qualsiasi momento l'Albo con un preavviso di 30 giorni.

Nel corso del triennio di riferimento qualunque operatore economico, in possesso dei requisiti prescritti, potrà chiedere l'inclusione nell'Albo alle condizioni specificate nel presente Avviso. Parimenti i fornitori potranno chiedere in qualsiasi momento di essere cancellati dall'Albo.

FORLIFARMA S.p.A. avrà la facoltà di escludere d'ufficio gli operatori economici che perdano i requisiti generali o speciali nonché quelli che incorrano nei casi di cancellazione/esclusione previsti dal presente Avviso/disciplinare.

Gli operatori economici inclusi nell'elenco saranno assoggettati a una verifica di FORLIFARMA S.p.A. sul mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale con cadenza almeno annuale.

FORLIFARMA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione le verifiche che ritiene opportune su tutti od alcuni operatori iscritti all'Albo.

Art. 4 – SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE DI FORNITURA

L'Albo dei fornitori è unico.

In esso è ricompresa la fornitura di ~~prodotti~~ medicinali e non medicinali di qualsiasi natura e genere necessari per l'approvvigionamento da distributori all'ingrosso ai presidi farmaceutici di prodotti per la rivendita presso le unità gestite da FORLIFARMA S.p.A. e degli altri organismi convenzionati con FORLIFARMA S.p.A..

Art. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE PER L'ISCRIZIONE

Gli operatori economici (imprenditori individuali e società, muniti di personalità giuridica) che intendono essere iscritti nell'Albo devono possedere requisiti di ordine generale e speciale.

Requisiti di ordine generale

1. Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Insussistenza di stato di fallimento, liquidazione o concordato, procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio antecedente e insussistenza in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Insussistenza nei confronti del legale rappresentante e di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione di condanne penali con sentenza passata in giudicato, di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 44 del C.P.P., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
4. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.;
5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;
6. Essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
7. Essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex L. n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.

Requisiti di ordine speciale

- A)** Certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (o altro certificato equipollente per gli operatori economici con sede in altro stato della UE), rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi e da cui risultino **almeno due anni di anzianità di iscrizione**.
- B)** Autorizzazioni abilitanti alla vendita di prodotti medicinali e non medicinali offerti (inclusi gli stupefacenti) e precisamente:
- Autorizzazione al commercio all'ingrosso ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza rilasciato dal Ministero della Salute;
 - Autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano e veterinario sul territorio nazionale visto il D. Lgs del 24 aprile 2006, n. 219;
 - Autorizzazione al commercio di alimenti e integratori.

C) Fatturato globale medio annuo, nell'ultimo quinquennio non inferiore a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) annui.

Art. 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici che intendono essere iscritti nell'Albo devono presentare apposita domanda di iscrizione ~~in cartaceo~~ attraverso P.E.C., utilizzando l'allegato modello, unitamente agli allegati ivi indicati:

La richiesta va inviata a mezzo P.E.C. all'indirizzo forlifarmaspa@assofarm.postecert.it

La domanda (e i relativi allegati), scritta o tradotta in lingua italiana, deve contenere nell'oggetto la scritta: **“RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI FORNITORI DEI PRODOTTI FARMACEUTICI”**.

I requisiti e la documentazione che gli operatori economici interessati dovranno allegare con la domanda di iscrizione all'Albo sono:

1. dichiarazione sostitutiva (o copia conforme) del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (o altro certificato equipollente per gli operatori economici con sede in altro stato della UE), rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi e da cui risultino almeno due anni di anzianità di iscrizione, che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;
2. dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o concordato, che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. dichiarazione che nei confronti del legale rappresentante e di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione che non sono state pronunciate condanne penali con sentenza passata in giudicato, provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 44 del C.P.P., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e di non essere a conoscenza che siano attualmente in corso procedimenti penali nei confronti del legale rappresentante e nei confronti di tutte le persone che compongono l'organo di amministrazione;

5. dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. dichiarazione della propria situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili (Legge, 12.3.1999 n. 68);
7. dichiarazione di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
8. dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;
9. dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente avviso in rapporto alle categorie di fornitura in cui si chiede l'iscrizione;
10. dichiarazione sostitutiva (o copia autenticata dei certificati) attestanti le autorizzazioni abilitanti la vendita di farmaci e altri prodotti come indicato al precedente art. 5 lett. B);
11. dichiarazione di impegno ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. dichiarazione di adesione e di accettazione incondizionata di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Avviso costitutivo dell'Albo dei fornitori dei prodotti farmaceutici.
13. dichiarazione di aver preso visione dell'Informativa art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 reperibile sul sito www.forlifarma.it relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e autorizza FORLIFARMA S.p.A. al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni dei dati a terzi per l'assolvimento dei relativi obblighi qualora tali comunicazioni siano necessarie in funzione degli adempimenti e obblighi connessi all'esecuzione del presente Avviso costitutivo dell'Albo dei fornitori dei prodotti farmaceutici di FORLIFARMA S.p.A.;
14. fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

A pena di irricevibilità della domanda, tutti file inviati dovranno essere firmati con firma digitale del legale rappresentante che inoltra la domanda.

È facoltà di FORLIFARMA S.P.A. chiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte.

Art. 7 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE ALL'ALBO

Le domande degli operatori economici, effettuate in conformità del precedente art. 6, saranno valutate da FORLIFARMA S.p.A. che curerà l'inserimento nell'Albo di tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, entro il termine di 60 giorni dalla domanda.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, imprecisa, non tradotta e non coerente con il presente Avviso, non sarà valutata.

Nel caso in cui gli operatori economici non posseggano i requisiti prescritti dal presente Avviso non si procederà all'inserimento del richiedente nell'Albo.

Nel caso in cui la domanda risulti parzialmente carente o imprecisa in qualche sua componente FORLIFARMA S.p.A. avrà la facoltà di richiedere eventuali integrazioni. In questo caso si interromperà il termine di cui al primo comma. Dalla presentazione dell'integrazione da parte dell'operatore economico FORLIFARMA S.p.A. avrà un ulteriore termine di 60 giorni per la relativa istruttoria.

FORLIFARMA S.p.A. avrà la facoltà di verificare con i mezzi ritenuti più idonei la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda. Il riscontro di eventuali dichiarazioni false assoggetterà gli operatori economici, oltre che alla immediata cancellazione dall'Albo, alla dovuta comunicazione del fatto illecito alle Autorità competenti.

N.B. Quanto previsto dai commi precedenti sarà valido sia per la richiesta di iscrizione delle ditte all'atto di costituzione dell'Albo, sia nel corso di validità dello stesso.

Art. 8 – VERIFICHE PERIODICHE

Tutti gli operatori economici iscritti all'Albo avranno l'obbligo di rendere o confermare le dichiarazioni rese entro il 01 luglio di ogni anno (dal 1° giugno al 1 luglio). In caso di omissione di tale dichiarazione (e sino alla sua redazione) FORLIFARMA S.p.A. avrà la facoltà di estromettere gli operatori inadempienti dall'Albo. Tale previsione sarà vincolante per tutti gli operatori economici iscritti all'Albo ad eccezione di coloro che saranno inseriti dopo il mese di novembre del medesimo anno.

FORLIFARMA S.p.A. avrà la facoltà di chiedere a tutti gli operatori economici iscritti all'Albo, in qualsiasi momento e senza motivazione, di comprovare la permanenza dei requisiti generali e/o

speciali previsti dal presente Avviso. L'accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti previsti comporterà l'immediata cancellazione dall'Albo.

Art. 9 – ESTROMISSIONE DALL'ALBO

FORLIFARMA S.p.A., oltre alle ipotesi previste dal presente Avviso, potrà procedere all'esclusione dall'Albo di un operatore economico che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- abbia perso i requisiti generali o speciali previsti dal presente Avviso;
- il cui titolare, rappresentante legale, direttore tecnico, socio, amministratore dotato di rappresentanza abbiano subito condanne o provvedimenti di altra natura che precludono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- abbia omesso o ritardato per almeno tre volte una fornitura di prodotti ordinati senza giustificato motivo;
- abbia fornito prodotti diversi o di minore qualità rispetto a quanto ordinato;
- su richiesta di FORLIFARMA S.p.A., non abbia provveduto alla dimostrazione delle dichiarazioni rese;
- non abbia provveduto all'obbligo di verifica periodica di cui al precedente articolo 8.

I provvedimenti di cui sopra sono sempre di diretta competenza dell'organo deputato di FORLIFARMA S.p.A..

Art. 10 – INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Per informazioni e ulteriori chiarimenti relativi alla presentazione della domanda di iscrizione è possibile contattare FORLIFARMA S.p.A., in orari di ufficio al numero 0543724618, o preferibilmente via mail all'indirizzo acquisti@forlifarma.it.

Il presente Avviso con i relativi allegati è disponibile per tutta la durata di validità dell'Avviso stesso sul sito societario www.forlifarma.it nella sezione Bandi di Gara.

Art. 11 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, FORLIFARMA S.p.A. informa che i dati personali relativi ai partecipanti all'Avviso e alle persone fisiche che per essi agiscono saranno trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare all'Avviso; b) ordinazione delle forniture di medicinali e non di cui al successivo art. 14; c) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto d'ordine.

Titolare del trattamento è FORLIFARMA S.p.A. I dati potranno essere trattati dal Delegato del Titolare del trattamento e dagli Uffici interessati.

PARTE SECONDA: DISCIPLINARE DI FORNITURA

Art. 12 – MODALITA' DI DISPOSIZIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA (LAVAGNA)

Gli ordini di fornitura avverranno, autonomamente per ciascuna farmacia ordinante, esclusivamente attraverso sistemi informatici basati su algoritmi che valutano, nello stesso istante, le migliori condizioni offerte in termini di prezzo. La valutazione verrà effettuata per ciascun prodotto offerto in tempo reale al momento della disposizione d'ordine.

Salvo diversa esigenza, di norma verranno effettuati due ordini e precisamente:

- a) un ordine entro le ore 20.00 (per la mattina successiva);
- b) un ordine entro le ore 13.00 (per il tardo pomeriggio).

Se ritenuto utile od opportuno gli ordini potranno essere intensificati o ridotti, senza alcun obbligo di preavviso.

Gli ordinativi saranno effettuati nei termini necessari per garantire la fornitura nei giorni da lunedì a sabato. A tal fine per la fornitura del lunedì mattina l'ordinativo verrà effettuato entro le ore 20.00 del sabato precedente.

Nelle domeniche e festività dovrà essere garantita alla farmacia aperta/in turno una consegna al mattino a seguito ordine della sera precedente.

Art. 13 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Indipendentemente dalle quantità disposte per ciascun fornitore, gli ordini formulati entro le ore 20.00 dovranno essere soddisfatti entro le ore 9.00 del giorno successivo, mentre gli ordini formulati entro le ore 13.00 dovranno essere soddisfatti entro le ore 17.00 del medesimo giorno.

Al momento della consegna i prodotti dovranno presentare almeno le seguenti scadenze:

- Scadenza non inferiore a sei mesi per prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
- Scadenza non inferiore a un anno per prodotti con periodo di validità superiore a 2 anni;
- Salvi i casi particolari concordati con la farmacia.

Il fornitore dovrà mettere a disposizione delle farmacie aderenti il sistema per la effettuazione degli ordini via web con costi a proprio carico (lato magazzino), permettendo anche la consultazione in tempo reale a richiesta delle disponibilità dei prodotti nel deposito del fornitore. Il documento di carico (ddt) dovrà essere reso disponibile alla farmacia anche in formato digitale (cd bolla elettronica).

Il fornitore dovrà provvedere al ritiro, su proposta della farmacia, con storno dell'intero prezzo di acquisto e spese di trasporto a carico del fornitore a seguito della prima consegna utile successiva:

- Dei prodotti sottoposti a ritiro o sospensione di utilizzo;
- Dei prodotti erroneamente consegnati ovvero non conformi;
- Dei prodotti non movimentati entro il termine di un mese dalla consegna.

La fornitura dovrà essere effettuata in porto franco sia per il trasporto che per l'imballaggio, presso le singole farmacie richiedenti con i mezzi più idonei a garantire il celere, corretto e sicuro approvvigionamento (compreso quello per prodotti soggetti alla catena del freddo). I prodotti dovranno essere facilmente identificabili, confezionati e protetti a norma di legge (nbd).

Ciascun fornitore dovrà fornire a cadenza almeno semestrale un report su supporto informatico (excel) comprendente le forniture effettuate nel periodo a livello di prodotto (modalità e contenuti verranno concordati con la direzione).

E' esclusa ogni possibilità di ricorrere a sub-fornitori senza una preventiva autorizzazione.

Art. 14 – SCONTISTICA MINIMA

Non saranno prese in considerazione le offerte che non garantiscano almeno i seguenti livelli di sconto:

N.	TIPOLOGIA	SCONTO MIN
1	FARMACO ETICO FASCIA A	32,00%
2	FARMACO ETICO FASCIA C	32,30%
3	DISPOSITIVI MEDICI	36,00%
4	INTEGRATORI ALIMENTARI	32,00%
5	PARAFARMACO	39,00%
6	OMEOPATIA	38,00%
7	GENERICO FASCIA A	38,35%
8	GENERICO FASCIA C	70,00%
9	SOP	32,10%
10	OTC	40,00%
11	COSMETICA	35,00%
12	ALIMENTI EPR L'INFANZIA	17,00%
13	ACCESSORI PER L'INFANZIA	35,00%
14	FITOTERAPICI	36,00%
15	ALIMENTI SPECIALI	25,00%
16	IGIENE CORPO	36,00%
17	SANITARI	39,00%
18	ELETTROMEDICALI	43,00%
19	VETERINARIA	36,00 %

N.B. Tutte le percentuali sopraindicate devono applicarsi al netto dell'IVA. Inoltre la percentuale di cui al punto 1) Farmaco Etico Fascia A, deve applicarsi al netto dello sconto AIFA (c.d. payback).

Art. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente nei confronti dei fornitori a cui è stato disposto l'ordine. Sono escluse cessioni di credito o delegazioni di pagamento che non siano state preventivamente autorizzate.

FORLIFARMA S.p.A. assicura il pagamento delle forniture eseguite nel termine **di 90 giorni** a decorrere dalla data fattura, fine mese, da effettuarsi su ricognizione mensile.

Art. – 16 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO APERTO FORNITORI

Trattandosi di un Albo aperto e dinamico, FORLIFARMA S.p.A. si riserva la più totale libertà di modificare le condizioni di fornitura contenute nel presente Avviso per effetto di modifiche normative, ministeriali o per semplici esigenze organizzative della Società.

Tutte le condizioni contenute nel presente Avviso potranno essere oggetto di modifica ed integrazione. A mero titolo esemplificativo potranno subire modifiche le norme relative a: scontistica minima, frequenza di consegna e orari dispositivi degli ordini, modalità di pagamento.

Le modifiche introdotte avranno effetto immediato a decorrere dalla data di modifica del presente Avviso sul sito societario www.forlifarma.it nella sezione Bandi di gara e Contratti e si riferiranno esclusivamente agli ordinativi disposti per le nuove forniture mentre, le forniture già in corso saranno ultimate con le precedenti condizioni, salvo un diverso accordo tra le parti.

Art. – 17 TRIBUNALE COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia giudiziale scaturente dalle singole forniture ordinate e/o consegnate sarà competente il Foro di Forlì.

Art. - 18 CODICE ETICO E MODELLO 231

Gli operatori economici con la presentazione della domanda di cui al presente Avviso si obbligano al rispetto del “Codice Etico” di FORLIFARMA S.p.A., pubblicato e reperibile sul sito internet www.forlifarma.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente” .

Gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza che FORLIFARMA S.p.A. ha adottato, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., un Modello di organizzazione, gestione e controllo (a seguire “MOG 231”) - pubblicato e reperibile sul sito internet www.forlifarma.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” - diretto ad impedire o quantomeno a limitare i rischi di commissione dei reati previsti dal citato D.lgs. 231/2001 e si impegna a rispettarlo con la presentazione della domanda di cui al presente Avviso.

Allegati:

- "A" Domanda di iscrizione

FORLIFARMA S.P.A.

L'AMMINISTRATORE UNICO DR. MARIO PATANE'